

# **Il processo tributario**

**Università Carlo Cattaneo - Liuc**  
**anno accademico 2014/2015**  
**corso di diritto tributario**  
**prof. Giuseppe Zizzo**

# gli organi del processo tributario

- sono organi del processo tributario:
  - le Commissioni tributarie provinciali (giudici speciali);
  - le Commissioni tributarie regionali (giudici speciali);
  - la Corte di Cassazione, presso la quale è istituita un'apposita sezione tributaria (giudice ordinario)

# la giurisdizione tributaria

- sono attribuite alle commissioni tributarie tutte le controversie in materia di tributi, di ogni genere e specie e comunque denominati, ad eccezione di quelle riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (art.2, c.1, d.lgs. 546/1992)

# la giurisdizione tributaria

- sono incluse alcune controversie catastali e quelle relative [al canone occupazione spazi e aree pubbliche, al canone scarico e depurazione acque reflue], alla tassa per lo smaltimento rifiuti urbani, all'imposta o canone sulla pubblicità (art.2, c.2)
- il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione della controversia, fatta eccezione per querela di falso e per stato e capacità persone

# la competenza territoriale

- la competenza territoriale delle commissioni provinciali è determinata sulla base della sede dell'ufficio o ente che ha emesso l'atto impugnato (art.4, c.1)
- la competenza territoriale delle commissioni regionali è determinata sulla base della sede della commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (art.4, c.2)
- la competenza territoriale è inderogabile (art.5, c.1)

# **litisconsorzio necessario**

- il litisconsorzio è necessario se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti (art.14, c.1)
- se il contraddittorio non risulta integro fin dal principio, la commissione tributaria ne ordina l'integrazione mediante chiamata in causa del litisconsorte pretermesso (art.14, co.2)

# intervento e chiamata in causa

- altri soggetti possono intervenire o essere chiamati in un giudizio già instaurato soltanto se destinatari dell'atto impugnato o se parti del rapporto controverso (art.14, c.3)

# gli atti impugnabili

- sono impugnabili (art.19):
  - l'avviso di accertamento; l'avviso di liquidazione; l'avviso di irrogazione di sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento; l'avviso di mora; l'iscrizione di ipoteca su immobili; il fermo di beni mobili registrati per l'esecuzione di crediti tributari; gli atti relativi alle operazioni catastali; il rifiuto espresso o tacito di restituzione dei tributi; il diniego o la revoca di agevolazioni e il rigetto di domande di condono;
  - ogni altro atto per il quale sia prevista l'autonoma impugnabilità

# le azioni di rimborso

- esperibili solo contro il diniego, espresso o tacito, di rimborso, formatosi sull'istanza del contribuente presentata entro i termini di decadenza fissati dalla legge
- il diniego tacito (o silenzio-rifiuto) si forma decorso il periodo di 90 giorni e può essere impugnato entro il termine di prescrizione del diritto al rimborso (10 anni)

# il ricorso

- deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione (art.18, c.2) :
  - della Commissione adita;
  - del ricorrente e del suo legale rappresentante (residenza o sede, c.f. e pec);
  - dell'ufficio o ente contro cui si ricorre;
  - dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
  - dei motivi

# la sottoscrizione del ricorso

- deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico (art.18, c.3)
- deve essere sottoscritto dal ricorrente se sta in giudizio senza assistenza tecnica

# **l'assistenza tecnica**

- nelle controversie di valore superiore ad € 2.582,28 il ricorrente deve nominare un difensore abilitato
- l'incarico al difensore è conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore (art.12)

# proposizione del ricorso

- il ricorso è proposto mediante notifica alla controparte (artt.20 e 16):
  - a mezzo ufficiale giudiziario (secondo le forme previste dal c.p.c.)
  - a mezzo del servizio postale, con invio in plico senza busta raccomandato a.r.
  - con consegna diretta se controparte è l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o l'ente locale

# termini di notifica

- la notifica deve avvenire entro 60 gg. dalla notifica dell'atto impugnato (art.21, c.1)
- nel caso di rifiuto tacito sull'istanza di rimborso la notifica del ricorso deve avvenire dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza ed entro il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione (art.21, c.2)

# il ricorso e l'esecuzione dell'atto impugnato

- con il ricorso (o con atto separato) è possibile chiedere, con istanza motivata, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, se dall'esecuzione dello stesso può derivare un danno grave ed irreparabile (art.47)

# il ricorso e l'esecuzione dell'atto impugnato

- con la proposizione del ricorso, di per sé:
  - . le imposte indicate negli atti di accertamento impugnati sono riscuotibili per un terzo del loro ammontare;
  - . le sanzioni indicate negli atti di accertamento o di irrogazione di sanzioni impugnati non sono riscuotibili;
  - . le imposte e le sanzioni indicate negli atti della riscossione impugnati sono riscuotibili per intero

# costituzione del ricorrente

- il ricorrente si costituisce in giudizio depositando nella segreteria della commissione adita, entro 30 giorni dalla sua notifica, il ricorso (in originale o in copia a seconda della forma della notifica) e la fotocopia della ricevuta di consegna o spedizione, con il fascicolo di parte, contenente l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e della documentazione prodotta (art.22)
- è necessario altresì versare il contributo unificato per le spese di giudizio

# la costituzione del resistente

- l'ufficio o l'ente locale o il concessionario si costituisce in giudizio depositando nella segreteria della commissione adita entro 60 giorni dalla notifica del ricorso il proprio fascicolo contenente le controdeduzioni (con una copia per il ricorrente) e i documenti prodotti (art.23)

# il reclamo e la mediazione

- per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo (art.17-bis)
- la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso

# il reclamo e la mediazione

- il reclamo va presentato alla DP o alla DRE che ha emanato l'atto impugnato, le quali provvedono con apposite strutture
- per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, 18, 19, 20, 21 e 22, c.4, in quanto compatibili

# il reclamo e la mediazione

- l'organo destinatario, nell'ordine:
  - verifica l'ammissibilità dell'istanza
  - verifica la sussistenza dei presupposti per l'annullamento
  - verifica la sussistenza dei presupposti per la mediazione sulla base dei criteri dell'incertezza delle questioni, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa

# il reclamo e la mediazione

- se non intende accogliere il reclamo né l'eventuale mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione oppure notifica entro 90 giorni un provvedimento di diniego motivato
- alla mediazione si applica, in quanto compatibile, l'art.48

# il reclamo e la mediazione

- il contribuente e l'ufficio devono costituirsi in giudizio nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni decorrente dallo scadere dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia

# il reclamo e la mediazione

- non è ammessa la conciliazione giudiziale
- la parte soccombente è tenuta a rimborsare, unitamente alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle stesse, a meno che i giudici ritengano che sussistano giusti motivi per la compensazione, che devono essere espressamente indicati

# esame preliminare del ricorso

- la segreteria iscrive il ricorso nel registro generale (art.25)
- il presidente della commissione assegna il ricorso ad una delle sezioni (art.26)
- il presidente della sezione esamina il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi previsti, altrimenti fissa la data per la trattazione della controversia (art.27)

# deposito di documenti e memorie

- la segreteria comunica alle parti costituite la data della trattazione del merito della controversia almeno 30 giorni liberi prima (art.31)
- fino a 20 giorni liberi prima della suddetta data le parti possono depositare documenti (art.32, c.1)
- fino a 10 giorni liberi prima possono depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti (art.32, c.2)

# la trattazione

- la trattazione avviene in camera di consiglio, a meno che una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza con istanza da depositare in segreteria e notificare alla controparte fino a dieci giorni liberi prima della predetta data (art.33, c.1)
- se la trattazione avviene in camera di consiglio, fino a 5 giorni prima le parti possono depositare brevi repliche con le copie per le altre parti (art.32, c.3)

# la trattazione

- in camera di consiglio il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia (art.33, c.2)
- all'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione (art.34, c.1)

# la sentenza di primo grado

- la sentenze che accolgono il ricorso hanno ad oggetto:
  - l'annullamento, totale o parziale, dell'atto impugnato
  - la condanna dell'amministrazione finanziaria alla restituzione del credito nelle liti di rimborso

# la sentenza di primo grado

- la sentenza è resa pubblica con il deposito nella segreteria (art.37, c.1)
- entro dieci giorni dal deposito la segreteria comunica alle parti costituite il dispositivo della sentenza (art.37, c.2)
- le parti possono ottenere copia autentica della sentenza (art.38)

# il giudizio di primo grado e l'esecuzione della sentenza

- se la sentenza di primo grado (art.68):
  - . annulla integralmente l'atto impugnato, le somme eventualmente già riscosse devono essere restituite;
  - . conferma integralmente l'atto impugnato divengono riscuotibili i due terzi delle imposte e delle sanzioni risultanti dall'atto impugnato;
  - . conferma in parte l'atto impugnato diviene riscuotibile l'intero importo delle imposte e delle sanzioni risultanti dalla sentenza, però non oltre i due terzi di quelle risultanti dall'atto impugnato

# il giudizio di primo grado e la conciliazione

- alla prima udienza può avere luogo la conciliazione giudiziale totale o parziale della controversia, su proposta di una delle parti o o della commissione (art.48)
- se ha luogo la conciliazione viene redatto processo verbale con l'indicazione delle somme dovute, e il processo di estingue
- la conciliazione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni delle somme dovute o della prima rata

# il giudizio di primo grado e la conciliazione

- la conciliazione stragiudiziale può avvenire:
  - . nel termine di 60 giorni assegnato dalla commissione quando una delle parti ha proposto la conciliazione e questa non ha luogo in udienza;
  - . in ogni caso prima della data della trattazione del ricorso

# il giudizio di primo grado e la conciliazione

- la conciliazione stragiudiziale avviene con il deposito da parte dell'ufficio dell'atto di conciliazione sottoscritto dal ricorrente
- se il deposito avviene prima della fissazione della data della trattazione, la conciliazione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto del presidente di estinzione del giudizio
- altrimenti si procede come nel caso della conciliazione giudiziale

# il giudizio di secondo grado

- l'appello contro la sentenza della commissione provinciale deve essere proposto:
  - entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, se questa è stata notificata ad istanza della controparte (art.51, c.1);
  - entro un anno (sei mesi) dal deposito della sentenza, se questa non è stata notificata (art.327 cpc)

# il giudizio di secondo grado

- l'appello si propone con le modalità del ricorso in primo grado, e deve contenere (art.53):
  - . l'indicazione della commissione adita, dell'appellante, delle parti nei cui confronti è proposto, e degli estremi della sentenza impugnata;
  - . l'esposizione sommaria dei fatti;
  - . l'oggetto della domanda e i motivi specifici di impugnazione

# il giudizio di secondo grado

- con l'appello il contribuente in tutto o in parte soccombente può chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado
- la parte nei cui confronti è proposto l'appello deve costituirsi nei modi e nei termini previsti per la costituzione dell'ufficio nel giudizio di primo grado;
- con le controdeduzioni deve essere proposto l'eventuale appello incidentale (art.54)

# il giudizio di secondo grado

- il giudizio di secondo grado si svolge nelle forme di quello di primo grado
- in appello:
  - non sono ammesse domande nuove (art.57);
  - di regola, il giudice non può disporre l'assunzione di nuove prove (art.58, c.1);
  - possono essere depositati nuovi documenti (art.58, c.2)

# il giudizio di secondo grado e l'esecuzione della sentenza

- se la sentenza di secondo grado (art.68):
  - . annulla integralmente l'atto impugnato, le somme eventualmente già riscosse devono essere restituite;
  - . conferma integralmente o in parte l'atto impugnato, diviene riscuotibile l'intero importo delle imposte e delle sanzioni risultanti dall'atto impugnato o dalla sentenza (se la conferma è parziale)

# il giudizio di cassazione

- contro la sentenza d'appello è proponibile ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art.360, c.1, c.p.c. (art.62), e cioè per:
  - . motivi attinenti alla giurisdizione;
  - . violazione di norme sulla competenza;
  - . violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
  - . nullità della sentenza o del procedimento;
  - . omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti

# il giudizio di cassazione

- il giudizio di cassazione si svolge nelle forme del codice di procedura civile
- quando la Corte cassa con rinvio la causa deve essere riassunta avanti al giudice indicato dalla Corte entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, altrimenti l'intero processo si estingue (art.63)